

## CONVENZIONE

### TRA

La Società Speleologica Italiana, di seguito denominata **SSI**, con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Zamboni 67, Codice Fiscale 80115570154 e Partita I.V.A 02362100378, legalmente rappresentata dal Presidente Vincenzo Martimucci, agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù della delega del 01/07/2020, dal Coordinatore della Commissione Cavità Artificiali della SSI, Michele Betti, nato a Urbino il 22/05/1969

### E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il *Servizio Geologico d'Italia*, Dr. Claudio Campobasso, giusta delega con Disposizione 2919/DG del 17/11/2020

### PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

2.	<p>con il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell' APAT dell' INFS e dell' ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;</p>	
3.	<p>con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell' ISPRA;</p>	
4.	<p>con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell' ambiente (SNPA) del quale fa parte l' ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell' ambiente;</p>	
5.	<p>l' ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell' ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;</p>	
6.	<p>l' ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull' ambiente, sia a supporto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di <i>reporting</i>, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell' informazione ambientale, nonché di indirizzo e</p>	
	<p style="text-align: center;">2</p>	

	coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente	
	(SNPA);	
7.	la SSI è una associazione di protezione ambientale senza fine di lucro, che ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico.	
	La SSI è stata istituita il 15/06/1950, con statuto variato ed approvato il 4 febbraio 2017 e con regolamento approvato il 31 ottobre 1988 e modificato l'8 aprile 2017; riconosciuta dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, art.13 Legge n.349/86, iscritta dal 22.10.2007 nel Registro delle persone giuridiche Prefettura di Bologna al n. 679, dall'11 gennaio 2008 è entrata a far parte della Commissione Italiana per il coordinamento dell'IYPE - Anno Internazionale del Pianeta Terra;	
8.	l'ISPRA, tramite il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia svolge attività di ricerca sulle cavità artificiali sotterranee, l'analisi delle condizioni di stabilità e la pericolosità da sprofondamento in superficie. In particolare, dopo aver realizzato studi di dettaglio delle cavità sotterranee e dei fenomeni di sprofondamento associati in superficie per alcuni areali urbani (Napoli, Roma) l'ISPRA mira a estendere lo studio delle condizioni di pericolosità da sprofondamento su scala nazionale, per giungere alla individuazione di possibili strategie di mitigazione del rischio;	
9.	La SSI, attraverso la Commissione Nazionale Cavità Artificiali, ha prodotto la classificazione delle cavità artificiali, suddivise in categorie secondo la	

destinazione d'uso, identificando in modo sintetico la natura, struttura basata su sette tipologie principali a loro volta suddivise in sottotipologie; sviluppa progetti di sintesi tipologica e censimenti tematici; contribuisce alla conoscenza del patrimonio ipogeo artificiale, alla sua protezione e tutela, alla progettazione di itinerari sotterranei fruibili anche da non speleologi;

In tale contesto, la SSI gestisce dal 1989 il Catasto delle Cavità Artificiali, un Database che raccoglie i dati sintetici delle cavità artificiali italiane, censite in modo completo presso i curatori regionali facenti parte della rete nazionale del Catasto delle Cavità Artificiali della SSI;

10. In considerazione del patrimonio di conoscenze e professionalità relative al mondo sotterraneo in possesso della SSI, accumulato attraverso la realizzazione di rilievi, studi e progetti e la raccolta dei contributi di volontari ed appassionati di speleologia, l'ISPRA riconosce la Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana quale interlocutore unico nelle attività a carattere nazionale di censimento delle cavità sotterranee artificiali. Tale riconoscimento tiene conto inoltre della funzione che la Commissione Nazionale Cavità Artificiali svolge come collettore da e verso le realtà speleologiche locali;

11. obiettivo della Convenzione è la definizione ed attuazione di un percorso tecnico-scientifico che permetta di valorizzare la risorsa di informazioni e di conoscenze relative alle cavità artificiali in possesso sia della SSI, quest'ultima attraverso il Catasto Nazionale e i catasti regionali, sia dell'ISPRA, attraverso i database già pubblicati online sul Portale del Servizio Geologico e di restituirli alla comunità, attraverso la realizzazione di un Geodatabase Nazionale delle

Cavit  Artificiali.

Una volta pubblicato, il nuovo Geodatabase potr  costituire un valido strumento tecnico-scientifico per ricercatori, tecnici e addetti alla gestione e amministrazione del territorio, fornendo un servizio *open access* nell'interesse pubblico della gestione e valorizzazione delle cavit  e della mitigazione del rischio ad esse associato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 - (Oggetto)

l'ISPRA e la SSI collaboreranno alla realizzazione di un archivio unico delle cavit  artificiali censite nel territorio nazionale, denominato Geodatabase Nazionale delle Cavit  Artificiali (GNCA).

Il Geodatabase Nazionale delle Cavit  Artificiali verr  realizzato attraverso la strutturazione di un database geografico organizzato secondo livelli informativi che contemplano le consuete primitive geometriche vettoriali di punti, linee e poligoni, supportate da tabelle alfanumeriche predisposte per dati e metadati descrittivi, da pubblicare sul Portale del Servizio Geologico d'Italia e sul portale della SSI.

Tale collaborazione permetter  alla SSI di integrare ed aggiornare lo stato delle conoscenze relative alle cavit  artificiali conosciute sul territorio nazionale e ad ISPRA di svolgere attivit  di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza, con particolare riferimento ai fenomeni di dissesto idrogeologico

connessi all'esistenza di cavità sotterranee ed allo studio delle relative condizioni di rischio. Ambedue le parti concorreranno in tal modo al conseguimento dei generali obiettivi di pubblico interesse quali garantire la sicurezza dell'ambiente e della popolazione, favorire la conservazione e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali.

#### ART. 3 - (Modalità di esecuzione delle attività)

I dettagli delle singole attività sono specificati nell'Allegato Tecnico alla Convenzione (Allegato 1), che specifica che le attività verranno svolte nel corso di tre fasi.

La prima fase sarà dedicata alla strutturazione del database sotteso alle schede di catalogazione che costituiranno lo strumento centrale per la registrazione dei dati.

La seconda fase sarà dedicata all'interscambio di dati relativi alle cavità sotterranee e al popolamento del database.

La terza fase sarà dedicata alla pubblicazione del database sul portale del SGI e della SSI.

Qualora vi siano attività da svolgere in campo le stesse saranno svolte in ossequio alle disposizioni governative concernenti le misure di prevenzione COVID 19.

#### ART.4 - (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 30 mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

#### ART. 5 - (Spese)

La presente convenzione è a titolo gratuito.

Ciascuna parte sosterrà le spese per l'esecuzione delle attività di propria competenza.

#### ART. 6 - (Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Le Parti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile di Convenzione.

#### ART. 7 - (Compiti delle Parti)

L'attività di definizione della struttura del database, di definizione dell'architettura del *mapviewer* e di definizione di regole di controllo della gestione e della diffusione dei dati verranno realizzate in collaborazione tra le parti, nella fase iniziale del lavoro, attraverso incontri e scambio di documenti.

La condivisione dei dati relativi alle cavità già note verrà effettuata sia da ISPRA che da SSI, ciascuna relativamente ai dati in proprio possesso.

SSI procederà alla verifica e al collaudo dei dati ricevuti da ISPRA e alla compilazione delle schede relativamente alle cavità presenti nel proprio archivio.

ISPRA si occuperà della realizzazione del *mapviewer*, della sua manutenzione e aggiornamento.

#### ART. 8 - (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa

vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

#### ART. 9 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 20161679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 19612003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.



ART. 10 - (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previo accordo espresso fra le parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 11 - (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC):

ART. 13 - (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ISPRA – autorizzazione AdE n.0040594 del 29/04/2019.

ART. 14 - (Domicilio)

Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono quale proprio domicilio il seguente:

ISPRA: via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma - PEC

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Società Speleologica Italiana: via Zamboni 67, Bologna PEC

[presidenza@pec.socissi.it](mailto:presidenza@pec.socissi.it)

ART. 15 - (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16 - (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

*Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).*

Per ISPRA

Il Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Dott. Claudio Campobasso

Per Società Speleologica Italiana

Il Presidente

Vincenzo Martimucci